DELIBERA N. 154/17/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELENORBA S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "TELENORBA") PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 37, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, n. 177

(CO.RE.COM. PUGLIA CONTESTAZIONE N. 1/2017 - PROC. 29/17/DZ-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 luglio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante "*Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge della Regione Puglia, del 28 febbraio 2000, n. 3, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*";

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*";

VISTO l'Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Puglia*", di cui all'Allegato A) della delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 333/09/CONS, del 25 giugno 2009, con la quale il Consiglio, in esito all'istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all'art. 3 dell'accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Puglia;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Puglia è stata contestata - cont. n. 1 anno 2017/n. Proc. n. 01-17/dircor/mon2017/pub - in data 7 marzo 2017 e notificata in data 8 marzo 2017 alla società Telenorba S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Telenorba*", la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 16 al giorno 22 gennaio 2017. In particolare, sul predetto servizio di media audiovisivo la trasmissione del notiziario televisivo "*TG Norba*", di durata inferiore ai trenta minuti, è stato interrotto dalla messa in onda di comunicazioni commerciali audiovisive. Infatti, è stato contestato quanto segue:

- il giorno 16 gennaio 2017, il notiziario televisivo trasmesso, dalle ore 13.22.10 circa alle ore 13.50.50 circa, è stato interrotto da un *break* pubblicitario dalle ore 13.39.46 circa alle ore 13.43.31 circa;
- il giorno 17 gennaio 2017, il notiziario televisivo trasmesso, dalle ore 13.22.05 circa alle ore 13.49.12 circa, è stato interrotto da un *break* pubblicitario dalle ore 13.35.42 circa alle ore 13.39.00 circa;
- il giorno 18 gennaio 2017, il notiziario televisivo trasmesso, dalle ore 13.22.17 circa alle ore 13.49.00 circa, è stato interrotto da un *break* pubblicitario dalle ore 13.36.30 circa alle ore 13.39.54 circa;
- il giorno 19 gennaio 2017, il notiziario televisivo trasmesso, dalle ore 13.22.15 circa alle ore 13.48.33 circa, è stato interrotto da un *break* pubblicitario dalle ore 13.34.35 circa alle ore 13.38.07 circa;
- il giorno 20 gennaio 2017, il notiziario televisivo trasmesso, dalle ore 13.21.49 circa alle ore 13.47.21 circa, è stato interrotto da un *break* pubblicitario dalle ore 13.34.24 circa alle ore 13.37.48 circa;
- il giorno 21 gennaio 2017, il notiziario televisivo trasmesso, dalle ore 13.22.50 circa alle ore 13.49.41 circa, è stato interrotto da un *break* pubblicitario dalle ore 13.33.40 circa alle ore 13.37.02 circa;
- il giorno 22 gennaio 2017, il notiziario televisivo trasmesso, dalle ore 13.22.04 circa alle ore 13.51.24 circa, è stato interrotto da un *break* pubblicitario dalle ore 13.35.48 circa alle ore 13.39.04 circa.

2. Deduzioni della società

La predetta società, nel presentare al Comitato regionale per le comunicazioni Puglia appositi scritti difensivi, in data 22 marzo 2017, ha chiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame ovvero, nell'ipotesi di conferma dell'infrazione contestata, "*l'applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge*". In particolare, la predetta società ha eccepito che nella programmazione del palinsesto la durata programmata del notiziario, cioè il tempo di trasmissione compreso tra sigla di apertura e la sigla di chiusura del medesimo, al lordo della pubblicità, è stata pari a trenta minuti. "*Trattandosi di programmi in onda in diretta, ogni giorno possono subire flessioni/variazioni di qualche secondo o di qualche minuto, nel senso che - ferma*

restando la durata programmata in palinsesto pari a 30 minuti come richiesto dalle legge - alcune edizioni possono durare qualche minuto in più, altre edizioni possono durare qualche minuto in meno" a causa di eventi tecnici non prevenibili e, quindi, inevitabili (es. "*servizi filmati arrivati presso la redazione centrale dalle redazioni periferiche soltanto alcuni secondi prima della messa in onda*" e, per questo, non trasmessi).

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Puglia ha proposto a questa Autorità l'adozione di un provvedimento di ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Telenorba S.p.A. per la violazione dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Puglia risulta meritevole di accoglimento.

Considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo diretta a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata. Il riferimento contenuto negli scritti difensivi a "*eventualità non prevedibili in anticipo*" idonei, a parere della società Telenorba S.p.A., "*a modificare, di secondi o pochi minuti, la durata programmata in palinsesto di 30 minuti dei TG*" è privo di pregio. In tema di sanzioni amministrative, infatti, l'art. 3 della legge n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa, non riscontrabile, però, nella vicenda segnalata. In particolare, non si ravvisa la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, in quanto, dalla documentazione versata in atti, non si documenta il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo idoneo a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). In altri termini, la violazione della disposizione normativa sopra citata non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società Telenorba S.p.A., cui è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce. In conclusione, non può dubitarsi, quindi, della concreta esigibilità dell'osservanza della disposizione normativa in esame da parte della società Telenorba S.p.A., in quanto non si è in presenza di eventi del tutto estranei al predetto fornitore del servizio di media audiovisivo, veicolati in tempi e in forma incontrollabili, ma di programmi direttamente riconducibili alla responsabilità editoriale della parte;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, la trasmissione di notiziari televisivi può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero da televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti;

RITENUTO che il notiziario televisivo trasmesso sul servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Telenorba*" come sopra riportato è stato interrotto da numerose comunicazioni commerciali audiovisive in violazione dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrenta-tre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente a due volte il minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione della disposizione normativa sopra specificata posta a tutela dell'integrità e del valore del notiziario televisivo, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori, in quanto minano l'aspettativa di quest'ultimi a fruire di programmi televisivi il più possibili integri.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società Telenorba S.p.A. negli anni precedenti è stata già sanzionata per la medesima violazione (v. delibera n. 14/13/CSP).

D. Condizioni economiche dell'agente

La società Telenorba S.p.A. presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 31 dicembre 2015 in perdita (fonte: Registro Imprese) e, pertanto, si ritiene

congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di diversi *spot* pubblicitari interruttivi di notiziari televisivi di durata inferiore a trenta minuti, deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattro-centosessantadue/00) corrispondente a due volte il minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette giornate di programmazione televisiva (n. 7) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Telenorba S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Telenorba*", cod. fisc. 00825610728, con sede legale in Conversano (BA), via Pantaleo, n. 20/A di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattro-centosessantadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 154/17/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.154/17/CSP* ".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi